

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **OSSERVATORIO n.7 2005**

OSSERVATORIO n.7 2005

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento.

(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2005, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni 2002, 2003 e 2004. (art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

- a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;
 - b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;
 - c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.
 - d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.
- (art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

Amministratori

1. 'E compatibile la titolarità di cariche di governo con quella di amministratore di enti locali. (art.2, c.1, lett. a, legge 20 luglio 2004, n.215, nel testo modificato dall'art.3 ter, aggiunto al D.L.

31 marzo 2005, n.44, della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

2. Con circolare telegrafica 12 maggio 2005, n.17, il Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, ricorda l'intervenuta abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle spese sostenute per i propri amministratori a titolo di aspettative, indennità e rimborsi.

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Residui attivi

1. Le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio.

(art.189, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1 sexies, c.1, lett. c, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di convenzione 31 maggio 2005, n.88).

Impegno di spesa

1. Le spese in conto capitale finanziate con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati.

(art.183, c.5, lett. c bis, aggiunta al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.1 sexies, c.1, lett. b, D.L. 31 marzo 2005, n.44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

Aperture di credito

1. Alle forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge per il finanziamento delle spese di investimento si aggiunge la contrazione di aperture di credito, cui si applicano le stesse regole dell'assunzione di mutui.

(art.204, c.1, nel testo modificato, e art.205 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.1 sexies, c.1, lett. a) e d), D.L. 31 marzo 2005, n.44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

Enti dissestati

1. Sono apportate modifiche alla disciplina sul risanamento degli enti locali dissestati e sull'utilizzo delle disponibilità della massa attiva.

(artt. 255, 268 bis e 268 ter, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1 septies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

Organo di revisione

1. Con circolare telegrafica 12 maggio 2005, n.17, il Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, ricorda l'intervenuta abrogazione dell'obbligo di comunicare mediante apposita certificazione i nominativi dell'organo di revisione.

BILANCIO DI PREVISIONE

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo.
(art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2005, già prorogato al 31 marzo 2005, è ulteriormente rinviato al 31 maggio 2005.
(art.1, c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

3. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate.
(art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

Scioglimento dei consigli

1. Qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio 2005 alla scadenza del 31 maggio 2005, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
(art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

1.1. Con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario.

1.2. Qualora la giunta abbia approvato lo schema di bilancio 2005 e, il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione consiliare.

1.3. Decorso il termine assegnato dal prefetto, all'approvazione del bilancio 2005 provvede un commissario nominato dal prefetto medesimo ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

1.4. La procedura per l'approvazione del bilancio e per lo scioglimento del consiglio disciplinata come ai punti precedenti, è limitata ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

1.5. L'intervento del prefetto e la nomina dei commissari in sostituzione della giunta, prima, e del consiglio, poi, è condizionata alla mancanza di diversa modalità di surroga degli organi inadempienti prevista dallo statuto dell'ente.

Certificazione di bilancio

1. Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Con D.M. 7 aprile 2005 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2005. (in suppl. ord. n.86 alla G.U. n.107 del 10 maggio 2005).

2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, è fissato al 20 giugno 2005.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. In mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

5. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.28, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

5.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Esercizio provvisorio

1. Fino alla data di deliberazione del bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 31 maggio 2005, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
(art. 163, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art.1 c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

1.1. L'esercizio provvisorio, fino alla data di deliberazione del bilancio, deve intendersi automaticamente autorizzato, senza alcuna previa deliberazione consiliare.

2. La deliberazione consiliare di ricorso all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2005 deliberato potrà essere adottata a seguito della deliberazione dello stesso nelle more dell'esecutività del bilancio.
(art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Pagamenti informatici

1. Dal 1° gennaio 2006 il trasferimento di fondi tra pubbliche amministrazione e tra queste e soggetti privati, in via telematica, è effettuato secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.
(art.38, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in suppl. Ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Ambito soggettivo

.....

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per l'anno 2005:

- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- le comunità isolate con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

(art.1, c.22 bis, aggiunto alla legge 30 dicembre 2004, n.311, dall'art.1 ter, c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

1.1. Per l'anno 2005, non sono soggetti al patto di stabilità, rispetto alla previgente disciplina, i comuni tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, le unioni di comuni, nonché le comunità montane ed isolate con popolazione fino a 50.000 abitanti. Restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- le unioni di comuni;
- le comunità montane con popolazione fino a 50.000 abitanti;
- le comunità isolate con popolazione fino a 50.000 abitanti;
- i consorzi di enti locali.

2. Sono soggetti al patto di stabilità interno per il prossimo biennio 2006-2007:

- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- le comunità isolate con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

(art. 1, c. 21, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Per il biennio 2006-2007 restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- i consorzi di enti locali.

3. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art.156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2005, quella al 31 dicembre 2003.

(lett. G. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

4. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori.

(art.1, c.39, legge 30 dicembre 2004, n.311).

4.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applica la disciplina nazionale.

4.2. Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

5. Gli enti di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con la media del triennio 2001-2003 in quanto non erano operanti sono esclusi dall'obbligo del rispetto del

triennio 2001-2003, in quanto non erano operanti, sono esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno sino a quando non sia disponibile la base di calcolo.

(art.1, c.36, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.1. Per interpretazione dinamica della norma, avrebbero dovuto essere considerati quali enti con popolazione inferiore a quella minima e, pertanto, esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno 2005, gli enti di nuova istituzione negli anni dal 2002.

5.2. Con circolare del ministero dell'economia e finanze 8 febbraio 2005, n.4, invece, è stato ritenuto che anche gli enti costituiti dal 2002 al 2004 sono soggetti alle regole del patto per l'anno 2005 e che gli enti costituiti nel 2005 lo sono a decorrere dal 2006.

(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).

L'obiettivo di cassa e di competenza 2005

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le comunità montane e le comunità isolate con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'obiettivo 2005 è determinato esclusivamente sul complesso delle spese calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

(art.1, c.21, 22, 22 bis e 24, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'artt. 1 ter e 1 quater, aggiunti al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

2. Per l'anno 2005, il complesso delle spese non può superare la corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, maggiorata di una percentuale che può essere del 10% oppure dell'11,50%.

(art. 1, c. 22, legge 30 dicembre 2004, n.311)

2.1. L'incremento percentuale è del 10%, se la media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente dell'ente risulta superiore alla media stabilita con D.M. per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.2. L'incremento percentuale è dell'11,50%, se la media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente dell'ente risulta inferiore alla media stabilita con D.M. per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.3. Per le comunità isolate con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'incremento è dell'11,50%.

2.4. La spesa media pro-capite per classi di enti, con la quale raffrontare la media pro-capite di ciascun ente, è la seguente:

a) euro 140,07, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

b) euro 158,98, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

c) euro 90,62, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;

d) euro 100,69, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

- e) euro 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
 - f) euro 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
 - g) euro 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
 - h) euro 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
 - i) euro 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
 - j) euro 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
 - k) euro 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
 - l) euro 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
 - m) euro 84,27, per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
 - n) euro 73,68 per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
- (D.M. 26 gennaio 2005, in G.U. n.31 dell'8 febbraio 2005).

2.5. La popolazione da prendere in considerazione per il calcolo della media pro-capite è quella media residente, rispettivamente, al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003.

3. Per l'anno 2005 l'ammontare massimo delle spese sostenibili dagli enti istituiti fino al 2001, per la competenza e per la cassa, è la risultante del seguente calcolo sui dati medi ripresi dai conti del bilancio 2001, 2002 e 2003, rispettivamente, alla colonna degli impegni sulla competenza ed a quella del totale dei pagamenti sulla competenza e sui residui:

+ Spesa corrente (Titolo I)

- Spese di personale
- Spese connesse ad interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile
- Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
- Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri che dichiarano lo stato di emergenza

- Spese per debiti fuori bilancio originate da sentenze

+ Spesa in conto capitale (Titolo II)

- Spese per acquisizione di partecipazioni azionarie ed altre attività finanziarie
- Spese per conferimenti di capitale
- Spese per concessione di crediti
- Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
- Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri che dichiarano lo stato di emergenza
- Spese derivanti da cofinanziamenti dell'unione europea, compresa la quota di parte nazionale, anche a carico dell'ente

- Spese per debiti fuori bilancio originate da sentenze

= Spesa complessiva soggetta al contenimento

+ % di incremento (10 oppure 11,50, come specificato al punto 2.)

= Spesa complessiva sostenibile nel 2005

(art. 1, c. 24 e 25, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1 quater, c.1, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

3.1. Le spese da escludere dal complesso, come individuate al punto 3), sono, in particolare:

- per le spese di personale, oltre alle retribuzioni lorde per trattamento fisso e accessorio corrisposte al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato o con contratto di formazione lavoro (intervento di bilancio 01), anche gli emolumenti arretrati (int. 01 oppure 08), gli oneri riflessi (int. 01), l'IRAP (int. 07), gli assegni per il nucleo familiare e l'equo indennizzo (int. 01), ed i buoni pasto (int. 02, oppure 03);
 - le spese per i minori dati in affido con decreto dell'autorità giudiziaria presso istituti, comunità alloggio o famiglie;
 - le spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche destinati agli enti di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2005 non aventi titolo di corrispettivi di servizi;
 - le spese per acquisizioni di titoli (int. 05, voce economica 63);
- (lett. B.3., circolare ministero economia e finanze 8 febbraio 2005, n.4).

3.2. Poiché nel calcolo dell'ammontare massimo delle spese sostenibili nel 2005 rientra anche la quota di competenza sia dell'ente capofila che degli altri enti beneficiari di servizi gestiti dall'ente capofila, per questi ultimi la spesa media del triennio 2001-2003 deve essere aumentata della quota convenzionalmente posta a carico di ciascuno nel triennio.

4. Relativamente alla sola spesa in conto capitale, qualora gli impegni assunti nell'anno 2004 siano superiori del 100% rispetto alla spesa media del triennio 2001-2003, l'ammontare complessivo delle spese sostenibili, per la sola competenza, può essere determinato nella misura pari agli impegni assunti nell'anno 2004, incrementati del 2%.

(art.1, c.26 bis, aggiunto alla legge 30 dicembre 2004, n.311, dall'art.1 bis, D.L. 31 marzo 2005, n.44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88).

4.1. Resta, invece, determinato come al precedente punto 3) l'ammontare massimo delle spese sostenibili in termini di cassa; ossia il limite massimo dei pagamenti di spesa in conto capitale permane calcolato sulla media 2001-2003, anche se per gli impegni dovesse assumersi il diverso limite calcolato sulla spesa 2004 maggiorata del 2%.

5. Per l'anno 2005 l'ammontare massimo delle spese sostenibili dagli Enti istituiti dal 2002 o dal 2003, per la competenza e per la cassa, è costituito dalla spesa sostenuta nell'anno 2003 incrementata del 4,8%.

6. Per l'anno 2005 l'ammontare massimo delle spese sostenibili dagli Enti istituiti nel 2004, per la competenza e per la cassa, è costituito dalla spesa sostenuta nell'anno 2004 incrementata del 2%.

7. Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili, determinato come al precedente punto 3 (o punto 4 per gli impegni di spesa in conto capitale), deve essere raffrontato in modo omogeneo con i dati di competenza e di cassa del 2005, sui quali risultano, pertanto, ininfluenti tutte le tipologie di spese correnti e in conto capitale calcolate in decurtazione ai fini della media 2001-2003.

7.1. Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili calcolato sul complesso delle spese correnti e di quelle in conto capitale rende ininfluenza il risultato settorializzato per ciascuno dei due comparti, dovendosi conseguire un obiettivo unitario (salvo che per gli impegni di spesa in conto capitale nei casi di cui al punto 4).

impegni di spesa in conto capitale nei casi di cui al punto 4).

7.2. Il superamento del predetto ammontare massimo di spesa sostenibile è consentito per le spese in conto capitale finanziate da alienazioni di beni mobili o immobili, da erogazioni a titolo gratuito versate da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle liberalità, ossia da donazioni, eredità e lasciti, nei limiti delle correlate entrate accertate, per il limite sugli impegni, ed introitate, per il limite sui pagamenti.
(art. 1, c. 26, legge 30 dicembre 2004, n.311).

7.3. Il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile è, altresì consentito per le spese necessarie alla corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi necessari alla copertura del rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, nella misura pari alle assegnazioni statali a fronte.
(art.1, c.3, D.L. 21 febbraio 2005, n.16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n.58).

7.4. Il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile è, ancora, consentito per le spese, correnti e in conto capitale, relative a:
- l'esercizio di nuove funzioni trasferite o delegate dalla regione a decorrere dall'anno 2004, nella misura pari alle assegnazioni regionali a fronte;
- la bonifica, da parte dei comuni, dei siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili.
(art.1, c.24, lett. f-bis e f-quater, legge 30 dicembre 2004, n.311, aggiunte dall'art.1 quater, c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

7.5. Relativamente alle spese per la bonifica dei siti inquinati, con D.M. da adottare entro il 30 giugno 2005, saranno stabilite le modalità attuative per la fruizione dell'esclusione del tetto di spesa sostenibile.
(art.3 quinquies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

7.6. Il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile è, infine, consentito per i contributi erogati dai comuni capoluogo delle aree metropolitane e da quelli ad alta tensione abitativa con essi confinanti ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio e aventi i requisiti di legge.
(art.5, c.2, D.L. 27 maggio 2005, n.86).

7.7. Per gli enti capofila di servizi comuni, la spesa sostenuta nel 2005 deve essere ridotta della quota di spese di competenza degli altri enti fruitori dei servizi.
(lett. G.3., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4)

7.8. Per gli enti beneficiari di servizi gestiti da ente capofila, la spesa sostenuta nel 2005 deve essere incrementata convenzionalmente della quota di spesa sostenuta dell'ente capofila, di propria competenza.

8. È possibile la fruizione, per le spese in conto capitale che eccedono il limite massimo dei pagamenti, di anticipazioni su un apposito fondo istituito presso la Cassa dd.pp., con interessi a carico dello Stato.
(art. 1, c. 27, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1 bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2004, n. 214, della legge di conversione 1 marzo 2005, n. 26)

30 dicembre 2004, n.514, dalla legge di convenzione 1 marzo 2005, n.20).

8.1. La restituzione delle eventuali anticipazioni deve avvenire entro il 31 dicembre 2006.

8.2. Le condizioni per la fruizione delle anticipazioni sul fondo sono condizionate:

- alle indicazioni e priorità fissate dal Cipe;
- alla comunicazione, entro il 30 aprile 2005, al Cipe e alla Cassa dd.pp. delle spese che eccederebbero il limite massimo dei pagamenti, dei progetti cui si riferiscono, delle scadenze di pagamento e delle coordinate dei soggetti beneficiari;
- alla disponibilità sul fondo, dotato di 250 milioni di euro.

8.3. Le anticipazioni della Cassa dd.pp. sono corrisposte direttamente ai soggetti beneficiari, secondo le indicazioni e le priorità fissate dal Cipe.

L'obiettivo di cassa e di competenza 2006-2007

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché per le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l'obiettivo 2006-2007 è determinato, come per il 2005, esclusivamente sul complesso delle spese calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

(art.1, c.21, 22, 22 bis e 24, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dagli artt.1 ter e 1 quater, aggiunti al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

2. Per l'anno 2006, l'ammontare massimo delle spese sostenibili, per la competenza e per la cassa, è pari quello determinato come per l'anno 2005, incrementato del 2%.

(art. 1, c. 22, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Ai fini della determinazione dell'obiettivo 2006, non è, però, più applicabile la decurtazione dalle spese in conto capitale di quelle derivanti da cofinanziamenti dell'unione europea, compresa la quota di parte nazionale, anche a carico dell'ente, per cui deve essere rideterminata la base della spesa complessiva soggetta al contenimento e l'obiettivo programmatico 2005.

2.2. Per gli Enti costituiti nel 2005, l'ammontare massimo delle spese sostenibili nel 2006, per la competenza e per la cassa, è pari alla spesa sostenuta nel 2005 incrementata del 2%.

(lett. G.3., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

3. Per l'anno 2007, l'ammontare massimo delle spese sostenibili, per la competenza e per la cassa, è pari a quello per l'anno 2006, incrementato del 2%.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi

1. Agli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per gli anni 2005- 2007 e che non abbiano contenuto l'ammontare complessivo degli impegni sulla competenza e l'ammontare complessivo dei pagamenti sulla competenza e sui residui, in ciascun anno e per

entrambi gli obiettivi, entro il limite massimo delle spese sostenibili, e imposto, per l'anno successivo:

- a) il contenimento della spesa, in termini di competenza, per acquisto di beni e servizi in misura non superiore a quella dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto;
 - b) il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
 - c) il blocco dell'indebitamento per investimenti.
- (art. 1, c. 33, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Il sistema sanzionatorio si applica sia, a decorrere dal 2006, per gli enti locali che non avranno rispettato il limite massimo di spesa sostenibile 2005, e sia, per l'anno 2005, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno raggiunto l'obiettivo del saldo programmatico di cassa e/o di competenza 2004.
(art. 1, c. 34, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.2. Il sistema sanzionatorio si applica per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

2. Il limite di spesa per acquisto di beni e servizi deve intendersi riferito sia alle spese identificate dagli interventi 02 e 03 di bilancio e sia alle spese per utilizzo di beni di terzi di cui all'intervento 04 di bilancio.
(lett. C.1, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

2.1. Per gli enti che siano sempre risultati inadempienti rispetto agli obiettivi del patto, il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi è commisurato al livello di quella sostenuta nel penultimo anno precedente ridotta del 10% (anno 2003, per il 2005)
(art. 1, c. 33, lett.a, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.2. Per gli enti soggetti al patto, per la prima volta, dall'anno 2005, il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi è commisurato al livello di quella sostenuta nell'anno 2003.

3. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale riguarda:

- le procedure di mobilità (c. 47);
- il personale a tempo indeterminato derivante da procedure concorsuali pubbliche (c. 33);
- le figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità (c.98);
- le categorie protette (c. 98);
- il personale a tempo determinato (c.116);
- il personale con convenzione (c. 116);
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.116).

4. Per la concessione di mutui, per le aperture di credito o per l'emissione di prestiti obbligazionari, deve essere rilasciata all'istituto finanziatore o all'intermediario finanziario, da parte degli enti soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno, apposita attestazione da cui risulti l'avvenuto conseguimento degli obiettivi per l'anno precedente.
(art. 1, c. 35 e 36, legge 30 dicembre 2004, n.311).

4.1. In mancanza dell'attestazione non può procedersi all'operazione di indebitamento.

4.2. Non rientrano nel divieto di indebitamento le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività. (lett. C.3, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per il triennio 2005-2007, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa della spesa. (art.1, c.30, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. I prospetti contenenti le informazioni per l'anno 2005 saranno definiti con D.M. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, e poiché non è stato emanato entro il 31 marzo 2005, non è stata trasmessa l'informazione relativa al 1° monitoraggio trimestrale 2005. (lett. F, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

1.2. A decorrere dal 5 ottobre 2004, i dati relativi al monitoraggio trimestrale per ciascuna sezione dei modelli, cassa e competenza, devono essere classificati in "provvisori" oppure "definitivi". (informativa sul monitoraggio del patto di stabilità interno, ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 1 ottobre 2004, n.8).

1.3. I dati qualificati provvisori possono essere soggetti a revisione; quelli definitivi non possono più essere oggetto di modifica né di cancellazione.

1.4. Le informazioni trimestrali devono essere fornite anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI. (art.1, c.37, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. Le informazioni annuali 2004 trasmesse entro il mese di gennaio 2005 sulla base dei dati di pre-consuntivo, devono essere modificate, riprodotte sui modelli di monitoraggio 2004 e ritrasmesse con i dati definitivi rilevati dal rendiconto 2004, qualora questi ultimi dovessero differenziarsi da quelli di pre-consuntivo. (lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

3. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. (art.227, c.6, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; art. 2, D.M. 24 giugno 2004).

4. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono predisporre, entro il mese di marzo, una previsione solo in termini di cassa, coerente con l'obiettivo annuale.

(art.1, c. 31, legge 30 dicembre 2004, n.311; lett. E.2., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

4.1. La previsione cumulata di cassa deve essere articolata per trimestri e costituisce obiettivo periodico da rispettare.

4.2. La previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri, redatta su modello allegato alla circolare del ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4, previa valutazione di coerenza dell'organo di revisione, deve essere comunicata dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge. P.A. – Ufficio II – utilizzando il sistema web, e dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. I termini per la comunicazione sono determinati entro 15 giorni dal termine fissato per la deliberazione del bilancio.

4.3. Nel corso dell'esercizio gli enti possono rettificare i propri obiettivi trimestrali e ritrasmetterli come al punto precedente.

(lett. E.1., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

4.4. Le comunicazioni devono essere trasmesse anche alle rispettive Associazioni (ANCI, UNCEM, UPI).

(art. 1, c.37, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5. Alla verifica del rispetto dell'obiettivo periodico e della sua coerenza con l'obiettivo annuale è obbligato il collegio dei revisori, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento.

5.1. Se l'obiettivo trimestrale non è rispettato, l'Ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro.

5.2. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, il collegio dei revisori, oltre che all'ente, deve darne comunicazione al dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, utilizzando il sistema web direttamente o d'intesa con l'Ente, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti.

6. A decorrere dall'anno 2006, i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, devono predisporre, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale, coerente con l'obiettivo annuale.

(art. 1, c.22 bis e 31, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1 ter, c.1, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, della legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88).

6.1. La previsione di cassa cumulata e articolata per semestre deve essere verificata dal revisore dei conti dell'ente e comunicata alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

6.2. La comunicazione deve essere trasmessa anche alle rispettive associazioni (ANCI e UNCEM) (art. 1, c. 37, legge 30 dicembre 2004, n.311).

6.3. Se l'obiettivo semestrale non è rispettato, l'ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro.

7. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M. (art.1, c.32, legge 30 dicembre 2004, n.311).

7.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio.

(lett. B., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

7.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto.

(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

7.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

7.4. La comunicazione deve essere trasmessa anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.

(art.1, c.37, legge 30 dicembre 2004, n.311).

8. L'ente capofila di servizi gestiti in comune è tenuto a presentare entro il mese di febbraio 2006 al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, una attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in cui siano evidenziati:

- la disposizione di individuazione di ente capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali;
- il riparto tra l'ente capofila e gli enti, singolarmente individuati, che usufruiscono dei servizi;
- gli impegni ed i pagamenti per la parte che si riflette effettivamente sul proprio patto di stabilità e per la parte che si riferisce agli altri enti.

(lett. G.3, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

8.1. Gli enti beneficiari dei servizi gestiti da un altro ente capofila sono tenuti a presentare entro il mese di febbraio 2006 al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, una attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in cui siano evidenziati gli impegni ed i pagamenti per la quota convenzionalmente posta a carico del proprio patto di stabilità interno.

8.2. La medesima procedura di cui ai precedenti punti 8. e 8.1. è applicabile per il patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2007.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti statali assegnati sono rideterminati, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche.

(art.1 quinquies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

2. Un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2005 è destinato ai comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le cui risorse risultino al di sotto della media procapite della fascia demografica di appartenenza, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

(art.1, c.54, legge 30 dicembre 2004, n.311)

2.1. La finalizzazione del fondo è per il riequilibrio insediativo, ossia l'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero dei manufatti, degli edifici e delle case rurali per finalità economiche e abitative, il recupero degli antichi mestieri.

(art.1, c.55).

2.2. I criteri di ripartizione del fondo e le modalità per l'accesso ai finanziamenti sono stati definiti con D.M. n.1279 dell'1 marzo 2005.

(in G.U. n.62 del 16 marzo 2005).).

2.3. Entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 16 maggio 2005 i comuni montani sottodotati con popolazione inferiore a 1.000 abitanti devono presentare apposita domanda di richiesta del contributo.

(art.3 D.M.).

2.4. Entro il termine perentorio, a pena di recupero, del 31 marzo 2006, i comuni beneficiari del contributo devono presentare un'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti nell'anno 2005.

(art.4 D.M.).

2.5. L'istanza di contributo e l'attestazione degli atti di impegno devono essere presentati, secondo i modelli allegati al D.M., alla Prefettura – ufficio territoriale del governo competente per territorio.

2.6. Le spese finanziabili sono sia quelle per investimento che quelle per spese correnti ed a tal fine il D.M. 1 marzo 2005 sarà integrato con il modello da utilizzare qualora gli atti di impegno siano relativi a spese correnti.

(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 aprile 2005, n. F.L. 13/2005).

2.7. Con D.M. 26 aprile 2005, n.3/2005, del ministro dell'interno, è stato integrato il D.M. 1 marzo 2005 con il modello relativo all'attestazione contenente l'elenco degli impegni di spesa corrente contabilmente assunti nell'anno 2005.

(in G.U. n.104 del 6 maggio 2005).

Trasferimenti statali - Erogazione

1. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti.
(art. 31, c. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1.1. Su richiesta dell'ente, può procedersi alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti.

1.2. In caso di incapacienza dei trasferimenti e della compartecipazione, può procedersi alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

3. Il recupero delle maggiori somme corrisposte ai comuni con popolazione da 5.000 abitanti in su in via preventiva nel periodo 2000-2004 per addizionale sui consumi di energia elettrica, è effettuato con rateizzazione in cinque anni, dal 2005 al 2009.

(art.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, nel testo modificato dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

3.1. Il recupero delle maggiori somme come sopra corrisposte ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, è effettuato con rateizzazione in otto anni, dal 2005 al 2012.

2.2. In termini di competenza, le operazioni di recupero non conducono alla riduzione dei trasferimenti statali sulla previsione di bilancio, bensì a minori accertamenti di entrata per la quota di addizionale non portata in detrazione dei trasferimenti negli anni pregressi.

4. Su richiesta della commissione straordinaria, nei comuni i cui organi sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamenti di tipo mafioso, i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito Irpef spettanti per l'anno 2005 sono erogati in unica soluzione.

(art.1 novies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

Addizionali sui consumi di energia elettrica

1. Dal 1° gennaio 2000 sono aumentate le misure delle addizionali e modificata la disciplina.
(art. 10, commi da 4 a 17, legge 13 maggio 1999, n. 133).

1.1. Al maggiore o minore gettito delle addizionali comunali corrisponde pari decurtazione o aumento dei trasferimenti statali.
(c.11).

1.2. Negli anni dal 2000 al 2002, i conguagli delle addizionali sono stati operati sulla base di dati stimati che, sottoposti a verifica, hanno consentito di accertare la necessità di recuperare nei confronti dei comuni una quota di maggiori introiti pari a circa 105 milioni di euro.

1.3. Sulla base dei nuovi dati, sono stati rideterminati la quota annuale di aumento/detrazione dei trasferimenti ed i relativi conguagli per gli anni pregressi.

1.4. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva è effettuato con rateizzazione in cinque anni, dal 2005 al 2009, per i comuni con popolazione da 5.000 abitanti in su, e in otto anni, dal 2005 al 2012, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. (art.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, nel testo della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

Imposta provinciale di trascrizione

1. L'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la commessa addizionale provinciale sono abolite dal 1° gennaio 1999. (art. 51, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

2. Le province possono istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio. (art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

2.1. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo sportello telematico dell'automobilista. (art.3, c.2, D.L. 14 marzo 2005, n.35, nel testo modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. 'E soppressa la norma che prevedeva il consorso alla determinazione della rendita catastale degli opifici e degli altri immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali anche delle parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso. (art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311, abrogato dall'art.4, c.1, lett. d, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80).

2. Concorrono alla determinazione della rendita catastale degli opifici e degli altri immobili costruiti per l'esercizio delle centrali elettriche anche le parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso. (art.1 quinquies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44 dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

2.1. All'accertamento della maggiore imposta per effetto del maggiore valore catastale, conseguirà la rideterminazione dei trasferimenti erariali assegnati dall'anno 2001 in compensazione del minor gettito Ici sulle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, a termini dell'art.64 della legge 388/2000.

3. Con D.M. 15 aprile 2005 è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione dei contribuenti relativa agli immobili acquistati ed a quelli per i quali si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto passivo del tributo.
(in G.U. n.101 del 3 maggio 2005).

4. La prima rata di acconto Ici 2005, da versare dal 1° al 30 giugno, relativamente ai fabbricati oggetto di definizione degli illeciti edilizi, è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2003 nella misura forfetaria di 2 euro al mq, con riserva di conguaglio allorché sarà determinata la rendita catastale.
(comunicato ministero economia e finanze, 26 maggio 2005).

Tariffe e prezzi pubblici

1. Ferme restando le competenze degli organi comunali e provinciali previste dalle disposizioni vigenti in ordine alle delibere su tariffe e prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio.
(art. 54, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56).

1.1. I comuni possono prevedere agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici locali e deliberare tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali in favore delle famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili.
(art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).

2. Per l'anno 2005, il termine è differito al 31 maggio 2005.
(art.53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, , nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88).

3. La modifica di tariffe e prezzi pubblici può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi a servizi stessi.
(art.54, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, aggiunto dall'art.54, c.1, lett. a, legge 23 dicembre 2000, n.388).

3.1. L'incremento delle tariffe in corso d'esercizio non ha effetto retroattivo.

SPESE

Referendum popolari

1. Con circolare telegrafica del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 9 maggio 2005,

n. F.L. 15/2005, sono state diramate istruzioni sulle facilitazioni di pagamento delle tasse postali e telegrafiche occorrenti per l'organizzazione e l'attuazione dei referendum popolari del 12 e 13 giugno 2005.

2. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 9 maggio 2005, n. F.L. 16/2005, sono state dettate le istruzioni sulla disciplina delle spese dei referendum del 12 e 13 giugno 2005.

2.1. I comuni sono tenuti ad anticipare, utilizzando gli acconti erogati dalle Prefetture, pari al 90% delle spese presunte, i seguenti oneri:

- competenze ai componenti dei seggi elettorali;
- retribuzioni di prestazioni straordinarie;
- compensi per il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario (A.T.A.);
- stampati non forniti direttamente dallo Stato;
- trasporto, montaggio e smontaggio cabine e arredi sezioni elettorali;
- collegamenti telegrafici;
- propaganda elettorale;
- postali per la revisione straordinaria delle liste elettorali;
- consegna delle tessere elettorali.

2.2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi, dovrà essere trasmesso dai comuni, ai fini del rimborso, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 12 dicembre 2005.

MUTUI

Aperture di credito

1. Alle forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge per il finanziamento delle spese di investimento si aggiunge la contrazione di aperture di credito. (art.205 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.1, c.68, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo sostituito dall'art.1 sexies, c.1, lett. a, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88).

1.1. Le condizioni per l'attivazione delle aperture di credito e la disciplina per l'utilizzo e la contabilizzazione delle operazioni sono le stesse di quelle per l'assunzione di mutui.

1.2. I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica e contenere le specifiche clausole e condizioni indicate all'art.205 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. I criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile saranno definiti con apposito decreto ministeriale da adottare entro il 13 agosto 2005. (art.1 sexies, c.2, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44 dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88).

2.1. Le aperture di credito sono soggette al monitoraggio previsto per le altre forme di indebitamento. I modelli per la comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni saranno definiti con il medesimo D.M. sulla misura massima del tasso da adottare entro il 13 agosto 2005.

Conversione e rinegoziazione

1. Nella circolare Cassa depositi e prestiti 29 aprile 2005, n.1257, sono contenute le condizioni per la rinegoziazione dei mutui contratti con la medesima Cassa.
(in G.U. n.106, parte seconda, del 9 maggio 2005).

1.1. Il termine per la richiesta di rinegoziazione è fissato al 24 giugno 2005.

2. Gli enti locali e loro consorzi possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la rinegoziazione dei mutui stessi, anche con altri istituti.
(art.41, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2.1. La conversione dei mutui è possibile solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

2.2. Con circolare Cassa depositi e prestiti 13 maggio 2005, n.1258, sono rese note le condizioni generali di contratto relative a nuovi prestiti destinati alla conversione di quelli concessi dalla Cassa dd.pp. medesima.

SERVIZI PUBBLICI

Semplificazione dell'azione amministrativa

1. La dichiarazione di inizio attività, salvo i casi di esclusione tassativamente previsti, è estesa a tutti i casi in cui le procedure siano vincolate a mera verifica dei requisiti e presupposti normativi.
(art.19, legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo sostituito dall'art.3, c.1, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80).

1.1. Il silenzio assenso all'autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, scatta decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, contestualmente alla quale l'interessato ne da comunicazione all'ente.

2. Il silenzio assenso diviene principio di carattere generale, salvo i casi di esclusione tassativamente previsti, in tutti i procedimenti che si avviano sulla base di una istanza di parte.

(art.20, legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo sostituito dall'art.3, c.6 ter, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).

2.1. La mancata risposta entro i termini previsti per la conclusione del procedimento equivale ad accoglimento delle istanze presentate dal 15 maggio 2005.

(art.3, c.6 sexies, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, della legge di conversione 14 maggio 2005, n.80)

2.3. Per disposizione transitoria, le istanze che saranno presentate entro il 12 novembre 2005 si intenderanno accolte nel termine di 180 giorni, salvo che non sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento.

(art.3, c.6 septies).

3. Tutti i procedimenti, sia avviati ad istanza che d'ufficio, devono concludersi con un provvedimento entro i termini previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi dell'ente.

(art.2, legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo sostituito dall'art.3, c.6 bis, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).

3.1. Nei casi di mancanza di termine regolamentato, la scadenza è fissata in 90 giorni, rispetto ai 30 giorni precedentemente previsti.

3.2. Il termine è sospeso fino ad un massimo di 90 giorni qualora siano necessarie valutazioni tecniche da organi esterni oppure l'acquisizione di ulteriori documentazioni o informazioni.

4. Il regolamento sui procedimenti amministrativi deve essere adottato entro il 12 novembre 2005.

(art.3, c.6 quater, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).

5. È esteso il vincolo di acquisire d'ufficio i documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

(art.18, c.2, legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo sostituito dall'art.3, c.6 octies, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).

6. Le controversie sull'esercizio del diritto di accesso sono attribuite alla competenza del giudice amministrativo.

(art.25, c.5, legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo modificato dall'art.3, c.6 decies, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).

7. Le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.

(artt.15 e 41, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).

Anagrafi della popolazione residente

1. È istituito l'Indice nazionali delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite

collegamento informatico da tutti i comuni.

(art.1, c.4 e 5, legge 24 dicembre 1954, n.1228, nel testo sostituito dall'art.1 novies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

1.1. Con decreto ministeriale da emanare saranno disciplinate le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e quelle di accesso.

1.2. L'INA è realizzato con strumenti informatici.

(art.62, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).

Servizi telematici

1. Entro il 9 marzo 2005, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, anche al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni.

(art.10, legge 29 luglio 2003, n.229).

2. Con D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, è stato approvato il codice dell'amministrazione digitale, per effetto del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dovrà essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, salvo che per l'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica e consultazioni elettorali. (in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).

2.1. Le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e con i privati, garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.

(art.12).

2.2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta.

(art.6).

2.3. Lo sportello unico è realizzato con modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.

(art.10).

2.4. È istituito presso il ministero delle attività produttive il registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, del quale possono avvalersi le autonomie locali.

(art.11).

2.5. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono, di norma, mediante l'utilizzo della posta elettronica, anche certificata.

(artt. 47 e 48).

2.6. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, hanno valore probatorio e costituiscono informazione primaria ed originale, da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. (artt. 20/25).

2.7. La redazione di documenti originali su supporto cartaceo è consentita solo se risulta necessaria e, comunque, nel rispetto del principio dell'economicità. (art.40).

2.8. Entro il 31 dicembre 2008 le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali. (art.34).

Abitazioni in locazione

1. Con D.M. da emanarsi entro il 29 giugno 2005 saranno individuate le modalità di erogazione ai comuni capoluogo delle aree metropolitane ed a quelli ad alta tensione abitativa con essi confinanti delle risorse per la riduzione del disagio abitativo delle categorie dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio aventi i requisiti richiesti. (art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86).

1.1. I comuni devono comunicare al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dagli aventi diritto, avendo già verificato la sussistenza dei requisiti. (art.1, c.5).

1.2. Alle erogazioni dei comuni sui fondi statali assegnati non si applicano i vincoli disposti dalla disciplina del patto di stabilità interno. (art.5, c.2).

1.3. Le risorse non utilizzate alla data del 31 ottobre 2005 dovranno essere destinate al finanziamento di interventi speciali per la realizzazione di alloggi. (art.1, c.3; art.5, c.3).

Trasporto pubblico locale

1. Con D.M. 7 marzo 2005 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi per provvedere all'acquisto ed alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale, per la quota relativa all'anno 2005. (in G.U. n.104 del 6 maggio 2005).

Premio qualità

1. Scade l'11 luglio 2005 il termine per la presentazione delle domande di candidatura al premio qualità delle amministrazioni pubbliche finalizzato a riconoscere e valorizzare nelle

quarta delle amministrazioni pubbliche, finalizzate a riconoscere e valorizzare nelle organizzazioni pubbliche italiane l'adozione di modalità di gestione che mirano all'eccellenza. (comunicato presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, in G.U. n.110 del 13 maggio 2005).

LAVORI PUBBLICI

Interventi strategici

1. L'individuazione degli interventi strategici finanziabili con il fondo per le aree sottoutilizzate è effettuata con il coinvolgimento dei comuni. (art.5, c.2 e 3, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80).

Conclusione di opere

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, l'appaltatore deve provvedere allo sgombero dei cantieri, a proprie spese, entro i termini fissati dalla stazione appaltante. (art.5, c.12, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80).

1.1. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio, addebitando oneri e spese all'appaltatore.

2. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza o per fallimento dell'appaltatore, le stazioni appaltanti possono interpellare le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di gara, nell'ordine della graduatoria, ai fini dell'affidamento del completamento dei lavori. (art.5, c. 12 bis, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).

2.1. L'affidamento avviene sulla base delle proposte avanzate dalle imprese in sede di gara.

2.2. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutte le imprese interpellate, può procedersi ad affidare il completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando. (art.5, c.12 quater).

2.3. La procedura negoziata senza pubblicazione di bando può, altresì, essere seguita direttamente in tutti i casi in cui i lavori siano stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70% e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro. (art.5, c.12 quinquies).

PATRIMONIO PUBBLICO

1. Le aree patrimoniali o demaniali dello Stato sulle quali i comuni hanno realizzato, entro il 31 dicembre 2004, opere di urbanizzazione, possono essere trasferite in proprietà al patrimonio indisponibile comunale con vincolo decennale di inalienabilità.
(art.1, c.434, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Il trasferimento in proprietà è a titolo oneroso ed avviene su richiesta del comune presentata all'agenzia del demanio territorialmente competente.

1.2. Il corrispettivo è determinato sulla base di parametri aggiornati annualmente dell'8% a decorrere dal 1° gennaio 2006.
(elenco 3, allegato alla legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.3. Contestualmente al trasferimento, sono corrisposte dai comuni le somme dovute per l'occupazione delle aree fino alla data di stipulazione dell'atto.
(art.1, c.435).

1.4. Con risoluzione agenzia delle entrate 18 maggio 2005, n.65, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dei versamenti per il trasferimento in proprietà e per le somme dovute per l'occupazione.

PUBBLICO IMPIEGO

Rappresentanza processuale

1. La rappresentanza nel processo tributario, oltre al capo dell'amministrazione, è riconosciuta al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero negli enti privi di figura dirigenziale, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio.
(art.11, c.3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nel testo sostituito dall'art.3 bis, c.1, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

1.1. La disposizione innovativa retroagisce ai giudizi in corso al 31 maggio 2005.
(art.3 bis, c.2, aggiunto al D.Lgs. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

Segretari comunali

1. I comuni fino a 5.000 abitanti di regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio di funzioni associate, al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni

accordi per l'esercizio di funzioni associate, al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, purchè non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(art.3 quater, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

Formazione informatica

1. Nella predisposizione dei piani annuali di formazione del personale devono essere attuate anche politiche di formazione finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

(art.13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).

Banca dati

1. È istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

(art.19, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Assistenza fiscale

1. Il compenso spettante ai sostituti d'imposta per ogni dichiarazione Mod. 730/2004 elaborata e trasmessa è elevato da euro 11,46 ad euro 11,69.

(D.M. 24 marzo 2005, in G.U. n.113 del 17 maggio 2005).

1.1. Il compenso spetta in misura doppia in caso di dichiarazione congiunta.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Liquidazione e versamento

1. Per gli enti che esercitano le attività di cui al D.M. 24 ottobre 2000, n.370, e che abbiano versato nell'anno solare precedente imposta per un importo superiore a 2 milioni di euro, torna ad essere applicabile, dal 15 maggio 2005, l'agevolazione della liquidazione e del versamento trimestrale. (art.1, c.471, legge 30 dicembre 2004, n.311, testo sostituito dall'art.4, c.1, lett. c-quinquies, aggiunta al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).

I servizi di cui al punto precedente sono:

- distribuzione di calore-energia;
- distribuzione di energia elettrica;
- fognatura;
- erogazione del gas;
- lampade votive nei cimiteri;
- rifiuti solidi urbani;
- servizio idrico integrato.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Codice fiscale

1. Sulle distinte, ovvero sui titoli di spesa, per i versamenti diretti in tesoreria dei tributi, è obbligatorio, dal 15 maggio 2005, l'indicazione del codice fiscale dell'ente. (art.4 ter, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 15 maggio 2005, n.80).

IMPOSTA DI BOLLO

Importi fissi

1. Con D.M. 24 maggio 2005 sono stati aggiornati gli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, con effetto dal 1° giugno 2005. (in G.U. n.123 del 28 maggio 2005).

Trasporto salme

1. Gli atti di autorizzazione al trasporto salme sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura di euro 14,62.

(risoluzione agenzia delle entrate 3 giugno 2005, n.75/E).

1.1. Sono, parimenti, soggetti all'imposta di euro 14,62 il passaporto mortuario per l'estradizione di salme sul territorio nazionale ed il provvedimento autorizzatorio per l'estradizione di salme all'estero.

13 AGOSTO

Aperture di credito

- Adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile e dei modelli per la comunicazione al ministero dell'economia e finanze sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni.

(art.1 sexies, c.2, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

15 AGOSTO

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito.

(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

29 AGOSTO

Conto degli agenti contabili interni

- Termine (1) per la trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2004 reso dall'economista, dal consegnatario di beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché da coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.
(art.233, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Conto del tesoriere

- Termine (1) per la trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2004 reso dal tesoriere.
(art.226, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2002, n.267).

31 AGOSTO

Bilancio di previsione (2)

- Pubblicazione del bilancio 2005 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
(art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67; D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90).

Flussi di cassa

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica intogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 5° bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 5° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

Trasferimenti immobili statali

- Termine annuale entro il quale l'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile 2005 è stata avanzata richiesta di acquisizione. (art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine ultimo per la trasmissione on-line della relazione sulla gestione 2004 del personale. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 4 marzo 2005, n.9).

31 AGOSTO

Trasferimenti statali

- Termine perentorio, a pena di revoca del trasferimento, per l'assunzione di impegno formale della spesa per interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali di cui ai progetti finanziati con il contributo attribuito per l'anno 2005 sul fondo ex art.1, c.28 e 29, legge 30 dicembre 2004, n.311. (D.M. 18 marzo 2005, in suppl. ord. n.49 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2005).

